

	S SISP 006 S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Scheda Informativa Attività di Acconciatore	Data di emissione: 30/09/2016 revisione n° 1
---	---	--

Scheda Informativa Attività di Acconciatore

1.	ACCONCIATORE IN BREVE	2
2.	ACCONCIATORE (DEFINIZIONE)	3
2.1.	ACCONCIATORE	3
2.2.	ALTRE DENOMINAZIONI	3
3.	REQUISITI AMMINISTRATIVI	3
3.1	S.C.I.A - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ	3
3.2	SUAP – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3
3.3	IMPREDITORE (L'ACCONCIATORE)	3
3.4	PROFESSIONISTI QUALIFICATI	4
4.1	REQUISITI PROFESSIONALI	4
4.2	RESPONSABILE TECNICO	4
4.	REQUISITI IGIENICO-SANITARI	4
5.1	REGOLAMENTO COMUNALE	5
5.2	ATTREZZATURE	5
5.3	I REQUISITI IGIENICO-SANITARI	5
5.	RIFERIMENTI	6

dr. Pasqualino SIMONETTI TPALL DS SISP	dr. Nicola SUMA DIRETTORE S.C. SISP	RSGQ S.C. SISP
stesura	approvazione per adeguatezza	emissione

1. Acconciatore in breve

L'attività acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Nell'attività sono, inoltre, comprese le prestazioni semplici di manicure estetica, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie qualora previsti dai regolamenti comunali.

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). L'avvio dell'attività di acconciatore è soggetto alla presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività attestante il possesso dei requisiti professionali e tecnici richiesti.

Requisiti professionali. Per poter esercitare l'attività di acconciatore è necessario il possesso dell'abilitazione professionale. L'acconciatore qualificato che legittima l'attività assume il ruolo di **Responsabile Tecnico** e il suo nominativo deve essere comunicato nella SCIA. Il Responsabile Tecnico può essere la titolare dell'attività o una dipendente dell'impresa. Poiché l'esercizio dell'attività di acconciatore può legittimamente svolgersi solo se il Responsabile Tecnico è presente nei locali di lavoro, in molti casi è necessario nominare più di un Responsabile Tecnico, ad esempio nei casi in cui gli orari di apertura dell'esercizio eccedano l'orario di lavoro oppure nei casi in cui il Responsabile Tecnico sia temporaneamente indisponibile (evento normalmente prevedibile).

Requisiti igienico-sanitari. L'attività di acconciatore deve svolgersi in locali idonei, con attrezzature idonee e secondo procedure adeguate. I requisiti dei locali, delle attrezzature e delle procedure sono in gran parte contenuti nel Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e dell'attività debbono essere autocertificati utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte da allegare obbligatoriamente alla SCIA.

SCHEMA SEMPLIFICATIVO

Per esercitare l'Attività di:	Sono previsti dalla Legge requisiti:	Il requisito amministrativo previsto è la:	La SCIA:
Acconciatore, parrucchiere per uomo/donna, barbiere, pettinatrice	Amministrativi: SCIA Professionali: Qualificazione Tecnici: - Locali idonei - Attrezzature idonee - Procedure adeguate	Segnalazione Certifica di Inizio Attività (SCIA)	La SCIA è l'istanza da presentare al SUAP all'inizio dell'attività. È da un modulo da compilare a cui debbono essere allegati i documenti previsti dalla normativa specifica

La SCIA deve essere presentata:	I requisiti professionali richiesti sono:	I requisiti dei locali, delle attrezzature e delle procedure si trovano:	Il possesso dei requisiti professionali e tecnici:
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune dove si intende esercitare l'attività (SUAP)	Per svolgere attività di acconciatore è sempre necessaria la presenza di un acconciatore in possesso dell'abilitazione professionale	Nel "Regolamento comunale per l'attività di acconciatore" e nelle leggi e regolamenti nazionali e regionali	Deve essere autocertificato utilizzando l'apposito modulo da allegare alla SCIA

2. Acconciatore (definizione)

2.1. Acconciatore

“L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”.

2.2. Altre denominazioni

Nella definizione di acconciatore sono integrate le precedenti denominazioni “parrucchiere per uomo/donna, “pettinatrice” e “barbiere”.

3. Requisiti amministrativi

Per l'esercizio dell'attività di acconciatore è obbligatorio presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (fatti salvi i requisiti fiscali e altri requisiti non specifici). Non sono previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi.

Le norme originarie subordinavano l'esercizio dell'attività al rilascio dell'**autorizzazione sanitaria** da parte del Sindaco. Pertanto, chi intendeva esercitare l'attività doveva prima approntare i locali e le attrezzature e, a lavori e forniture completati, chiedere l'autorizzazione al Sindaco che incaricava gli uffici comunali e l'ASL di effettuare i dovuti controlli. Effettuate le verifiche da parte degli uffici e dei servizi, in caso di esito favorevole, il sindaco rilasciava l'autorizzazione e l'acconciatore poteva iniziare l'attività.

3.1 S.C.I.A - Segnalazione Certificata Inizio Attività

Oggi l'esercizio dell'attività non è più subordinato al rilascio dell'autorizzazione che è stata sostituita dalla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (S.C.I.A.) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L'attività può essere iniziata lo stesso giorno in cui viene presentata l'a S.C.I.A.; non sono più previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi.

La S.C.I.A. è un'istanza il cui modello (modulo) è fornito dallo SUAP e prevede una serie di allegati obbligatori, fra questi l'Autocertificazione dei Requisiti igienico-sanitari.

3.2 SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive

Le norme in materia di semplificazione del procedimento amministrativo individuano lo Sportello Unico per le Attività Produttive (del comune dove si intende esercitare l'attività) quale unico referente della Pubblica Amministrazione per l'imprenditore che intende avviare un'attività produttiva. La funzione può essere esercitata dai comuni in proprio, in associazione con altri comuni oppure può essere delegata alle Camere di Commercio. Per conoscere con certezza lo Sportello Unico a cui rivolgersi e sufficiente collegarsi al sito <http://www.impresainungiorno.gov.it/> - e seguire le indicazioni del pulsante “Trova il tuo sportello”.

Quindi, la S.C.I.A. deve essere presentata dall'imprenditore che avvia l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

3.3 Imprenditore (l'acconciatore)

L'imprenditore che intende avviare un'attività di acconciatore deve segnalare, esclusivamente al SUAP, l'inizio dell'attività e allegare all'istanza il modulo compilato “Autocertificazione dei Requisiti Igienico-Sanitari”. Col modulo integralmente compilato, datato e firmato l'imprenditore (l'acconciatore) dichiara stati di fatto che, qualora risultassero falsi, configurano una fattispecie di reato. Al fine di evitare l'azione penale è opportuno quindi avere piena contezza delle dichiarazioni che si forniscono, per cui si suggerisce di prendere conoscenza del modello

di autocertificazione e delle voci in esso riportate prima di iniziare la ricerca del locale e quindi prima di effettuare gli approntamenti necessari.

La prima voce del modulo in parola prevede la dichiarazione che i locali sono stati approntati in conformità al "Regolamento per l'Attività di Acconciatore" del Comune di dove si intende avviare l'attività. Pertanto è necessario che, in primissima istanza, l'imprenditore chieda al SUAP di fornire l'accesso al Regolamento di cui prima.

3.4 Professionisti qualificati

L'Autocertificazione dei Requisiti Igienico-Sanitari è sottoscritta dall'imprenditore ma alcuni contenuti tecnici delle dichiarazioni sono riservate esclusivamente a professionisti qualificati.

Ad esempio, la progettazione dei locali, le modifiche edilizie, la richiesta di agibilità, la progettazione, la realizzazione e la dichiarazione di conformità degli impianti sono riservati dalla legge ai professionisti del settore: geometri, architetti, ingegneri, periti elettrotecnici etc.

Alcune elementi tecnici delle dichiarazioni, infine, pur non essendo riservate dalla legge alle competenze di professionisti, richiedono competenze tecniche e materiali che, in molti casi, non sono nella disponibilità immediata dell'imprenditore. Fra queste, ad esempio: la valutazione della conformità dei locali, delle attrezzature e delle procedure alla legge, ai regolamenti, alle norme tecniche oppure la capacità di inoltrare una SCIA firmata digitalmente via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo SUAP. In tali casi le prestazioni dei professionisti, pur non essendo obbligatorie, possono risultare razionalmente opportune. Requisiti professionali

4.1 Requisiti professionali

I requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore sono individuati in norme statali e regionali. Il riconoscimento della conformità dei titoli professionali compete agli uffici comunali a cui si rimanda per i dettagli e gli approfondimenti.

4.2 Responsabile tecnico

L'esercizio di attività di acconciatore implica sempre la presenza nei locali del Responsabile Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Durante lo svolgimento delle attività (che coincide con gli orari di apertura dell'esercizio) deve essere sempre presente in sede il Responsabile Tecnico ovvero almeno uno dei Responsabili Tecnici in possesso della abilitazione professionale, siano essi titolari, soci o dipendenti nominato/i in Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Nella grande maggioranza dei casi il Responsabile Tecnico coincide con la titolare dell'impresa (o con il titolare dell'impresa) in possesso della qualificazione professionale. È il caso più diffuso ed è anche fra i pochi casi in cui appare logica l'individuazione di un unico responsabile tecnico. Negli altri casi infatti, qualora l'organizzazione dell'impresa preveda il tipico rapporto di lavoro subordinato in cui l'imprenditore privo di qualifica assume una/un dipendente in possesso delle qualifica professionale e la nomina come unica Responsabile Tecnica, qualora questa risulti assente per qualsiasi motivo - ferie, malattia, riposo etc. - l'esercizio dell'attività dovrà essere sospeso. Evenienza che, di norma, non può essere considerata accettabile.

4. Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività sono previsti da norme nazionali, regionali e dal Regolamento comunale per l'attività di acconciatore.

Gli imprenditori che intendono esercitare attività di acconciatore dichiarano con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, sotto propria responsabilità penale, che l'attività in parola sarà svolta in conformità alle leggi e regolamenti igienico-sanitari vigenti.

La conformità dell'attività riguarda:

1. il personale
2. i locali
3. le attrezzature
4. i procedimenti

I requisiti igienico-sanitari del personale, dei locali e dei procedimenti sono disciplinati dal **Regolamento Comunale** per l'attività di Acconciatore (ed Estetista). Il controllo di conformità igienico sanitaria dei locali e dei procedimenti è di competenza dell'ASL.

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle attrezzature sono disciplinati dalle leggi e dai **Regolamenti statali** e regionali e dal Regolamento Comunale per l'attività di Acconciatore (ed Estetista). Il controllo di conformità igienico sanitaria e di sicurezza delle attrezzature è di competenza dell'ASL.

5.1 Regolamento Comunale

Il Regolamento Comunale per l'attività di acconciatore è il riferimento normativo necessario – ma non sufficiente – per l'avvio e l'esercizio dell'attività; in esso sono contenuti i requisiti dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici utilizzati per l'esercizio dell'attività.

I Regolamenti comunali più datati, viste le recenti innovazioni introdotte da una serie di provvedimenti nazionali e regionali, sono da considerarsi superati nelle parti in cui disciplinano:

- la procedura di autorizzazione (ora sostituita dalla procedura S.C.I.A.)
- il contingentamento delle licenze (distanze minime fra esercizi).

I Regolamenti comunali restano invece integralmente applicabili nelle parti in cui disciplinano i requisiti igienico-sanitari dei locali, della attrezzature e dei procedimenti.

Nel caso in cui il Comune non renda disponibile tempestivamente il Regolamento in parola la valutazione di conformità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle procedure – in sede di progettazione e in caso di controllo – può essere effettuata in base ad un regolamento di riferimento locale a cui sarà attribuito il valore di linea guida.

Restano ancora vigenti, qualora previsti dai Regolamenti, gli obblighi di esposizione della Segnalazione Certificata in quanto "titolo legittimante l'esercizio dell'attività" e di esposizione di orari e tariffe.

Nel caso in cui i locali ad uso acconciature siano anche adibiti ad uso estetico, poiché per la realizzazione degli impianti elettrici in locali ad uso estetico si applica la Norma CEI 64/8 sezione 710 – Locali ad uso medico, **l'impianto elettrico dell'intero locale sarà soggetto a progettazione da parte di un professionista qualificato.**

5.2 Attrezzature

I requisiti relativi alle attrezzature sono genericamente descritti nel Regolamento Comunale. Semplificando e generalizzando, si ricorda che tutte le attrezzature devono essere marchiata CE e che tale marchio implica la presenza della targa sull'apparecchio recante i dati identificativi del produttore, il numero di serie, l'anno di produzione, le condizioni di allacciamento alla rete qualora si tratti di apparecchiature elettriche allacciate alla rete di distribuzione, la presenza del manuale d'uso e manutenzione, la presenza della dichiarazione di conformità del produttore recante le norme standardizzate a cui il prodotto è stato conformato. Tutte le informazioni debbono essere riportate nella lingua del paese in cui il prodotto sarà utilizzato.

5.3 I requisiti igienico-sanitari

Con la "vecchia procedura dell'autorizzazione", la verifica delle conformità dei requisiti igienico sanitari era compito dell'ASL che, prima dell'apertura, effettuava un sopralluogo di accertamento pronunciandosi con favore in caso di conformità ovvero negando l'assenso all'apertura dell'esercizio per carenza di requisiti.

Ora, **con la "nuova procedura S.C.I.A.", è l'imprenditore stesso che verifica e dichiara la conformità dell'attività ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente assumendosi la responsabilità penale di non dichiarare mendacità, falsità negli atti ovvero di non usare o esibire atti falsi o concernenti dati non rispondenti a verità.**

La Regione Piemonte ha predisposto un modulo per l'autocertificazione dei requisiti igienico sanitari. L'uso del modello è obbligatorio, deve essere compilato in tutto le sue parti, deve,

ovviamente, contenere dichiarazioni vere e deve essere sottoscritto dall'imprenditore che intende avviare l'attività.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASLTO3, fatti salvi i limiti imposti dalla disponibilità di risorse destinate e dal divieto di erogare prestazione di consulenza, resta a disposizione di chiunque richieda chiarimenti e specificazioni rispetto a quanto riportato sopra.

5. Riferimenti

Attività di acconciatore

1. Legge 14 febbraio 1963, n. 161 - Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini
2. Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 - Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini
3. Legge Regione Piemonte 30 dicembre 2009, n. 38 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
4. Regolamento Comunale per l'Attività di Acconciatore (in molti casi integrato nel Regolamento Comunale per l'Attività di Acconciatore - barbiere, parrucchiere - ed estetista)
5. Legge 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore
6. D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
7. Legge 4 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (la norma è datata 1990 ma è stata significativamente modificata e intergrata negli anni 2009-2012).